



ENERGIFERA S.r.l.
sottoposta a direzione e
coordinamento di Combigas Srl

Sede Legale e Operativa
Via Vittime Civili di Guerra, 6
48018 Faenza (RA)
Tel. +39 0546.798450
www.energifera.com
info@energifera.com



Cod. Fisc. e Part. IVA 02699711202

Cod. Identificativo IVA Intracomunitario: IT02699711202

Capitale Sociale euro 125.000 i.v.

ENERGIFERA: RIFORMA ENERGIVORI

La riforma “Energivori” è entrata in vigore il 01/01/2018.

Per come è stata elaborata, contiene significative differenze con il passato. Infatti, fino al 31/12/2017, per poter ricadere nella categoria riservata agli Energivori, bisognava soddisfare i seguenti parametri:

- Attività manifatturiere con codice ATECO 2007 da 10.xx.xx a 33.xx.xx più altri individuati in seguito riconducibili ad attività estrattive;
- Utilizzo per lo svolgimento della propria attività di almeno 2.400.000 kWh annui;
- Rapporto tra il costo del quantitativo di energia elettrica utilizzata rispetto il fatturato dell'anno uguale o superiore al 2%.

Dal **01/01/2018** la questione cambia radicalmente.

Innanzitutto, bisogna premettere che queste modifiche sono state introdotte per agevolare tutte quelle imprese che sono minacciati da mercati extra UE molto più competitivi, in termini di costo di materie prime e/o di manodopera.

Da quest'anno cambiano i nomi delle componenti in bolletta.

Infatti, se mentre finora tutte le voci ricadevano nelle componenti A-UC, dove le *componenti A* si riferivano agli oneri sostenuti nell'interesse generale del sistema elettrico e le *componenti UC* a ulteriori elementi di costo del servizio elettrico, da oggi tutte queste voci verranno divise in solo due categorie:

- **A_{sos}** : componente a sostegno a rinnovabili e cogenerazione;
- **A_{rim}** : tutte le rimanenti componenti.

La componente su cui agisce la nuova riforma “Energivori” è **A_{sos}**.

Prima di vedere nel dettaglio in cosa consiste la riforma, e in che modo incentiva le imprese, precisiamo come dal 01/01/2018 una azienda può definirsi Energivora.

Sono condizioni necessarie le seguenti:

- Prevedere un fabbisogno elettrico annuo di **almeno 1.000.000 kWh** (quindi si riduce notevolmente il limite rispetto alla precedente riforma);
- Deve ricadere nelle **classificazioni ATECO elencate in Allegato 3 o 5**.

Come accennato in precedenza, questa riforma è mirata a far sì che le imprese, maggiormente minacciate da mercati extra UE estremamente aggressivi, vengano incentivate in modo tale che non dislochino la produzione all'estero e/o non vedano i propri prodotti ridursi drasticamente di competitività a causa di quelli della concorrenza eccessivamente più economici.

L'allegato 3 riguarda quella categoria di aziende in cui il costo della materia prima è più impattante rispetto ad altri Paesi, pertanto si vuole evitare che l'impresa dislochi la produzione (esempio eclatante sono proprio le acciaierie). **L'allegato 5** riguarda quella categorie di aziende che possono risentire la concorrenza extra UE in termini di costo di prodotto.

Si utilizza per il calcolo un parametro fondamentale, quale l' **Intensità elettrica**.

L'intensità elettrica viene calcolata in due modi diversi, a seconda del fatto che l'azienda ricada nell'allegato 3 o 5.

- Se l'azienda ricade nell'Allegato 3 allora si definisce:

$$I_{fat} = \text{Costo dell'energia elettrica (Euro)} / \text{Fatturato};$$

- Se l'azienda ricade nell'Allegato 5 allora si definisce:

$$I_{val} = \text{Costo dell'energia elettrica (Euro)} / \text{Val};$$

dove **Val** = Ricavi dalle vendite - costo per materie prime - costi per servizi - godimento beni di terzi

In entrambi i casi, il costo dell'energia elettrica viene calcolato come il fabbisogno elettrico totale (in kWh) moltiplicato per il costo in Euro del singolo kWh.

Il fabbisogno elettrico totale è comprensivo dell'energia elettrica acquistata ed eventualmente auto-prodotta.

Tale costo è una tariffa prefissata dall'autorità ARESU, indipendente quindi dagli accordi presi dall'azienda con il fornitore.

Tale valore è 0,1458 €/kWh.

Allegato 3

Se l'azienda ricade nell'Allegato 3, a seconda del valore dell'intensità energetica I_{fat} , il valore della componente A_{sos} da pagare sarà il seguente.

A parità di costi, nell'Allegato 3, maggiore è il fatturato (diminuisce I_{fat}), minore è l'incentivo (perché maggiore è A_{sos}).

A parità di fatturato, nell'Allegato 3, maggiore è il costo (aumenta I_{fat}) maggiore è l'incentivo (perché minore è A_{sos}).

Classe di intensità elettrica rispetto al fatturato	Livello di contribuzione rispetto alla tariffa A3*
$i_{fat} < 2\%$	100%
$2\% \leq i_{fat} \leq 10\%$	55%
$10\% < i_{fat} \leq 15\%$	40%
$i_{fat} > 15\%$	25%

Allegato 5

Se l'azienda ricade nell'allegato 5, a seconda del valore dell'intensità energetica I_{val} , il valore della componente A_{sos} da pagare sarà il seguente.

A parità di costi, nell'Allegato 5, maggiore è il guadagno (diminuisce I_{val}) minore è l'incentivo (perché maggiore è A_{sos}).

A parità di guadagno, nell'Allegato 5, maggiore è il costo (aumenta I_{val}) maggiore è l'incentivo (perché minore è A_{sos}).

Classe di intensità elettrica rispetto al VAL	Livello di contribuzione rispetto alla tariffa A3*
$20\% \leq i_{VAL} < 30\%$	2,5% VAL
$30\% \leq i_{VAL} < 40\%$	1,5% VAL
$40\% \leq i_{VAL} < 50\%$	1% VAL
$i_{VAL} \geq 50\%$	0,5% VAL

Paradossalmente, nonostante rispetto alla scorsa riforma si sia passati da un consumo di 2.400.000 di kWh a 1.000.000 kWh, il numero di coloro che possono definirsi Energivori si è ristretto perché il codice Ateco degli Allegati 3 e 5 è particolarmente stringente (rispetto a prima vengono escluse parecchie aziende manifatturiere).

NB: per calcolare l'intensità energetica nel caso di allegato 3 e 5, bisogna considerare il Val e fatturato medio degli ultimi 3 anni (in base ai dati dall'anno n-4 all'anno n-2). Ad esempio la dichiarazione per l'anno 2018 prenderà in considerazione il periodo di riferimento dall'anno 2014 all'anno 2016.